

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2301-A)

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITA')

(RELATORE BARRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1975

Modifiche ed integrazioni alle leggi 9 giugno 1964, n. 615,
23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti
la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi
e dalla brucellosi

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1976

ONOREVOLI SENATORI. — La difesa del patrimonio zootecnico, sotto l'aspetto della sua integrità sanitaria e per le connesse conseguenze sulla economia nazionale e altresì sulla salute umana, indussero il Parlamento, fin dalla IV Legislatura, ad affrontare il problema, con l'approvazione della legge 9 giugno 1964 n. 615, successivamente modificata ed integrata dalle leggi 23 gennaio 1968 n. 33 e 1° marzo 1972 n. 42.

Sostanzialmente, anche sulla base delle sperimentazioni acquisite sul piano internazionale, lo Stato si prefiggeva, con gli indicati provvedimenti legislativi, di promuovere preordinate e sistematiche azioni di profilassi su base nazionale, dirette a risanare gli allevamenti colpiti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi mediante la ricerca sistematica degli animali infetti ed il loro abbattimento, e con la prospettiva di sostituzione con bestiame allevato sotto la protezione di sostanze immunobiologiche atte ad impedire la trasmissione del contagio.

In esecuzione della legge 615 furono attuati due piani nazionali, diretti rispettivamente alla eradicazione della tubercolosi e della brucellosi dagli allevamenti bovini; tale profilassi fu successivamente estesa, con la legge 23 gennaio 1968 n. 33, agli allevamenti ovini e caprini.

I risultati conseguiti mediante l'indicata profilassi pianificata possono considerarsi, specie se rapportati ai mezzi finanziari stanziati, indubbiamente positivi, onde balza evidente la necessità, per non vanificare i risultati conseguiti negli anni passati, di proseguire la prevenzione e la bonifica sanitaria degli allevamenti, allo stato attuale sospesa per effetto del venir meno della autorizzazione alla spesa prevista dalla legge 1° marzo 1972 n. 42, i cui finanziamenti sono cessati con l'esercizio 1975.

Va in proposito sottolineato che la mancanza di una norma legislativa finanziaria ha determinato la soppressione del capitolo 4034 nella Tabella 19 del Bilancio preventivo dello Stato per l'esercizio 1976.

L'urgenza di un intervento legislativo, tendente al rifinanziamento del settore della bonifica sanitaria degli allevamenti, formò oggetto di particolare richiamo all'attenzio-

ne del Parlamento, in quanto sottolineata nelle « Note illustrative » allegate al Bilancio di previsione 1976. Formò anche oggetto di specifico dibattito nel corso dell'esame della Tabella 19 in seno alla XII Commissione del Senato, ed in tale occasione venne evidenziato il rischio di un notevole danno al patrimonio zootecnico, in un momento particolarmente delicato nel settore interno e nei riflessi valutari del commercio delle carni: danno che avrebbe potuto derivare dalla interruzione della profilassi.

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, come scaturisce dal testo redatto dalla Commissione di merito, ha il fine principale ed immediato di assicurare la disponibilità dei mezzi finanziari per proseguire e possibilmente portare a termine la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, con stanziamenti annuali — nell'arco di tempo dal 1975 al 1981 — per un ammontare complessivo di 80 miliardi, introducendo inoltre modifiche al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, al fine di assicurare un efficace potenziamento delle misure zooprofilattiche.

La Commissione ha ritenuto all'unanimità di dover proporre la soppressione dell'articolo 3 e la modifica dell'articolo 4 del testo del Governo, considerando le norme stesse palesemente inadeguate ed insufficienti per una efficace ed organica attività delle Regioni in materia, sia pure nell'ambito dell'esercizio di limitate deleghe amministrative; nel contempo introducendo una norma finale che fa rinvio alle disposizioni della riforma sanitaria e ai provvedimenti delegati di cui alla legge 382 del 22 luglio 1975 — che sotto il profilo legislativo costituiscono la sede più idonea per affrontare il problema della regolamentazione ottimale delle competenze tra Stato e Regioni in materia di profilassi e vigilanza veterinaria — e che postula il riesame del Decreto presidenziale 14 gennaio 1972 n. 4.

Anche a tal fine, e per sottolinearne l'esclusiva portata di legge di finanziamento, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre la modifica del titolo del disegno di legge n. 2301.

BARRA relatore

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Modifiche ed integrazioni alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

Art. 1.

In aumento alle somme previste dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1964, n. 615, dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1972, n. 42, nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1975, la somma di lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1977, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1978, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1979, la somma di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1980 e la somma di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1981.

Anche per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, così come modificati dalla presente legge.

Art. 2.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1968, n. 33, è così modificato:

« Tale indennità non dovrà essere in ogni caso superiore a 80.000 lire a capo ».

Il settimo comma dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1968, n. 33, è così modificato:

« Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sarà corrisposta una indennità pari a lire 15.000 a capo ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Rifinanziamento delle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1° marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto presidenziale 8 febbraio 1954, n. 320

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 9 giugno 1964, n. 615, viene aggiunto il comma seguente:

« Nelle regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, i provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti ».

Art. 4.

All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, la commissione di cui ai precedenti commi è presieduta e funziona secondo norme da emanarsi dalle regioni nell'ambito dei propri poteri di organizzazione dell'esercizio di funzioni delegate.

I programmi proposti dalle singole commissioni debbono essere trasmessi al competente Assessorato regionale che provvede a coordinarli e ad elaborare un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 2 ».

Art. 5.

L'articolo 5 della legge 9 giugno 1964, numero 615, modificato dall'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 3.

All'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, viene aggiunto il seguente comma:

« Le regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, coordinano i programmi di cui al primo comma elaborando un unico programma regionale da inviare al Ministero della sanità per l'approvazione previo parere della Commissione di cui all'articolo 2. Le province autonome di Trento e Bolzano elaborano i programmi per i rispettivi territori ».

Art. 4.

Identico:

« Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento di cui all'articolo 2 possono essere autorizzate aperture di credito a favore delle competenti autorità sanitarie ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

In deroga a quanto disposto dal predetto articolo 56 il limite delle aperture di credito è elevato per ciascun capitolo di bilancio a lire 480 milioni.

Alle regioni alle quali sono state delegate le funzioni amministrative concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi, il Ministero della sanità, con appositi provvedimenti, assicurerà i necessari finanziamenti, secondo le disposizioni in vigore, il cui importo verrà determinato per il rispettivo territorio in relazione ai programmi di profilassi e di risanamento approvati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge ».

Art. 6.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 5 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

Art. 7.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche e integrazioni, per gli animali della specie bovina si applicano integralmente anche a quelli della specie bufalina.

Art. 8.

Il numero 11) del primo comma dell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è sostituito dal seguente:

« 11) tubercolosi ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Soppresso.

Art. 5.

Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del precedente articolo 4 sui fondi di cui alla legge 9 giugno 1964, n. 615, alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, alla legge 1° marzo 1972, n. 42, e alla presente legge, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'anno finanziario, possono essere trasportati integralmente o per la parte inestinta all'anno finanziario successivo.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

L'articolo 102 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, è sostituito dal seguente:

« Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.

Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:

a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;

b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm. 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;

c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;

d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purchè bollito o comunque risanato;

e) divieto di monta.

I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti.

Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi.

I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla ».

Art. 10.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 103 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono sostituiti dal seguente comma:

« Dalla monta pubblica sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera *b*) ».

Art. 11.

L'articolo 104 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, numero 320, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102.

I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati ».

Art. 12.

All'inizio dell'articolo 111 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è inserito il seguente comma:

« La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dal veterinario provinciale. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico:

« Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera *b*) ».

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico:

« La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità ».

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è modificato come segue:

« Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle Regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle Regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti conferendo ad essi l'incarico di veterinari coadiutori.

L'incarico di veterinario coadiutore esclude a tutti gli effetti ogni rapporto d'impiego a qualunque titolo. Il Ministero della sanità stabilisce il limite massimo del compenso mensile lordo da attribuire ai predetti veterinari coadiutori nonchè, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento ».

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per gli anni finanziari 1975 e 1976, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

Identico:

« Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorità sanitarie delle Regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle Regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanità concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresì, all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizione degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento ».

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

I procedimenti per la determinazione e la approvazione dei programmi di risanamento e di profilassi di cui alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, hanno efficacia fino all'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale, e salvo quanto verrà stabilito con i provvedimenti delegati di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382.